SENTENZA - 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	**Oricchio**	Presidente
Rossella	**Cassaneti**	Consigliere (relatore)
Flavia	**D'Oro**	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74389** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 4/7/2024 dalla Procura regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

1) **IMPRESUD S.R.L.** (P.IVA 02333350615) con sede legale in Altavilla Irpina (AV) al Corso G. Garibaldi n. 131 (domicilio digitale impresud2023@pec.it), nella persona del l.r. **IAVAZZI Francesco** (C.F.: VZZFNC67M29B963B), nato a Caserta il 29/8/1967 ed ivi residente alla Via E. Ruggiero n. 19 – Centurano;

2) **ECOLOGIA IAVAZZI S.R.L.** (P.IVA 04505431215) con sede legale in Marcianise (CE) alla Strada Statale 265 Km 27+200 snc (domicilio digitale ecologiaiavazzisrl@pec.it), nella persona del l.r. **IAVAZZI Raffaele** (C.F.: VZZRFL64C29B667D), nato a Capodrise (CE) il 29/3/1964 e residente in Caserta alla Via Giotto n. 30;

3) **IAVAZZI Francesco** (C.F.: VZZFNC67M29B963B), nato a Caserta il

29/8/1967 ed ivi residente alla via E. Ruggiero, n. 19 – Centurano;

4) **SORBO Carmine** (C.F.: SRBCMN52L16I234S), nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 16/7/1952 e residente in Caserta alla Via A. Vespucci n. 5 – pal. B;

VISTO l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 4 luglio 2024;

LETTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle Difese di IAVAZZI Francesco (in proprio e quale l.r. di Impresud s.r.l.) e di Ecologia Iavazzi s.r.l.);

ESAMINATI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso e l'Avvocato Luigi Adinolfi;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 4/7/2024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio Impresud s.r.l. (avente quale l.r. IAVAZZI Francesco), Ecologia Iavazzi s.r.l. (avente quale l.r. IAVAZZI Raffaele), IAVAZZI Francesco e SORBO Carmine per sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di Caserta dell'importo di € 1.214.234,00 e in favore del Comune di Maddaloni dell'importo di € 303.227,00, o alle diverse somme determinate dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Il nocumento erariale da cui è scaturita tale pretesa risarcitoria, sarebbe derivato -secondo il libello accusatorio- dalla illecita

conduzione del servizio di smaltimento rifiuti organici, consistita nell'indicare sui F.I.R. (Formulario di Identificazione dei Rifiuti, contenente tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche del rifiuto, fra le quali la quantità avviata a smaltimento), quantità di rifiuti organici superiori rispetto a quelle reali, nel periodo 1/1/2013 – 31/8/2015 per il Comune di Caserta, in cui la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti organici era affidata ad Impresud s.r.l. (avente quale amministratore unico all'epoca dei fatti IAVAZZI Francesco), e nel periodo 1/3/2014 – 30/6/2015 per il Comune di Maddaloni, in cui la gestione del predetto servizio era svolta da Ecologia Iavazzi s.r.l. (avente anch'essa quale amministratore unico all'epoca dei fatti IAVAZZI Francesco). Mediante l'indicazione sui FIR di un peso di rifiuto organico smaltito superiore a quello reale, le predette imprese ottenevano da parte degli Enti conferenti, il pagamento di somme non dovute, quantificate nei ridetti importi.

Il requirente ha riferito nell'atto introduttivo del giudizio che l'attività d'indagine ha ricevuto impulso a seguito della trasmissione ex art. 129 disp. att. c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio relativa al procedimento penale n. 4484/18 R.G.N.R. mod. 21, iscritto a carico di SORBO Carmine (Dirigente del Settore Urbanistica, Ecologia e Cave del Comune di Caserta dal 2008 al settembre 2015) e IAVAZZI Francesco (amministratore sia di Impresud s.r.l. che di Ecologia Iavazzi s.r.l., come sopra precisato) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Procura erariale ha altresì riferito che il procedimento penale in parola è esitato nella sentenza n. 4663/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha riconosciuto la responsabilità dei predetti

soggetti, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, per aver commesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, i reati di cui agli artt. 640 cpv n. 1 (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), condannandoli, previa riduzione del periodo in contestazione per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati posti in essere prima del 18/9/2014, alla pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione, nonché al pagamento di cospicue provvisionali per l'ingente danno provocato ai Comuni di Caserta e di Maddaloni.

Nell'atto di citazione viene dato conto degli atti attraverso i quali si è articolata la procedura amministrativa di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti organici del Comune di Caserta e del Comune di Maddaloni nei periodi sopra indicati, alle società odierne convenute. Facendo riferimento alle osservazioni ed alle conclusioni esposte nelle relazioni tecniche dei consulenti incaricati dal PM penale, nonché alle circostanze emerse dalle testimonianze rese nel corso del dibattimento svoltosi nella medesima sede penale, il requirente ha illustrato il procedimento che ha consentito di appurare le chiare anomalie afferenti le quantità di rifiuti organici smaltiti dalle società convenute secondo le risultanze dei FIR, rappresentando che *"i FIR sottoscritti riportano quantità anomale in eccesso, sia con riguardo alle quantità che gli automezzi di fatto utilizzati potevano fisicamente e legalmente trasportare, sia con riguardo alla media di produzione di rifiuto organico nazionale, regionale sia in relazione alla media della stessa città di Caserta, con riferimento ai periodo subito prima e subito dopo della*

gestione Sorbo-Iavazzi" (cfr. atto di citazione, pag. 12, con analoghi rilievi per il Comune di Maddaloni).

Il nocumento erariale così rilevato è imputabile, secondo la prospettazione attorea, alla materiale dolosa condotta di IAVAZZI Francesco, all'epoca amministratore unico delle imprese che gestivano i siti di destinazione Impresud s.r.l. ed Ecologia di Iavazzi Francesco s.a.s., con il concorso doloso, per quanto specificamente riguarda la vicenda relativa al Comune di Caserta, di SORBO Carmine, Dirigente del Settore Ecologia, responsabile dei procedimenti di affidamento del servizio, sottoscrittore dei MUD e delle determine di liquidazione della spesa. Del danno erariale in contestazione -ha precisato la P.R.- "*devono rispondere solidalmente con i soggetti che materialmente hanno concepito e attuato il descritto congegno fraudolento, anche i soggetti giuridici formali percettori degli esborsi indebitamente disposti dall'amministrazione*" (cfr. atto di citazione, pag. 16). Dopo aver ulteriormente chiarito i criteri seguiti nella quantificazione del danno, il requirente si è soffermato sulla descrizione del rapporto di servizio ritenuto sussistente tra gli enti locali danneggiati e i soggetti convenuti nel presente giudizio, per concludere chiarendo che in ragione delle descritte condotte, il danno quantificato per il Comune di Caserta in € 1.214.235,00 va imputato in via principale, a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà a carico di SORBO Carmine, IAVAZZI Francesco ed Impresud s.r.l., mentre il nocumento patito dal Comune di Maddaloni quantificato in € 303.227,00 va imputato in via principale, a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà a carico di IAVAZZI Francesco ed Ecologia Iavazzi s.r.l.

Sia IAVAZZI Francesco -in proprio e nella qualità di amministratore di Impresud s.r.l.- che Ecologia Iavazzi s.r.l., si sono costituiti in giudizio, con memorie trasmesse rispettivamente in data 9/10/2024 e 16/10/2024, con il patrocinio dell'Avv. Luigi Adinolfi, formulando le conclusioni che di seguito si riportano. Per Impresud s.r.l.: l'ammissione x art. 98 C.G.C. di prova testimoniale di vari soggetti su quattro capi di domanda; l'acquisizione ex art. 97 C.G.C. di c.t.u. "*che accerti le reali capacità di carico dei mezzi d'opera utilizzati da ECOCAR con rifiuto compattato, a prescindere da quelle legali sanzionabili ai sensi del codice della strada*" e in particolare "*se era possibile percorrere pochi metri con i mezzi in sovraccarico rispetto a quanto descritto nei libretti di circolazione, fermo restando la violazione del CdS, con riferimento al cantiere di Caserta*"; l'acquisizione ex art. 97 C.G.C. di c.t.u. "*che accerti la produzione media di frazione umida per Comuni aventi caratteristiche geopolitiche analoghe a Caserta e Maddaloni negli anni di riferimento, tenuto conto dei valori ufficiali ISPRA*" nonché di c.t.u. da affidare ad esperto in informatica "*che accerti la modificabilità del software al fine di truccare i dati della pesata sul piazzale di San Nicola la Strada*"; in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, comunque -per la denegata ipotesi di accoglimento- da ridimensionare alla luce dei rilievi difensivi e, in mero subordine, l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima possibile; in via preliminare, la declaratoria di estinzione per prescrizione dell'azione erariale e la sospensione del giudizio per ragioni di opportunità in attesa dell'esito di quello penale parallelo. Per Ecologia Iavazzi s.r.l.: l'acquisizione ex art. 97 C.G.C. di c.t.u. "*che accerti la*

produzione media di frazione umida per Comuni aventi caratteristiche geopolitiche analoghe a Caserta e Maddaloni negli anni di riferimento, tenuto conto dei valori ufficiali ISPRA; in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, comunque -per la denegata ipotesi di accoglimento- da ridimensionare alla luce dei rilievi difensivi e, in mero subordine, l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima possibile; in via preliminare, la declaratoria di estinzione per prescrizione dell'azione erariale e la sospensione del giudizio per ragioni di opportunità in attesa dell'esito di quello penale parallelo.

A sostegno di tali conclusioni, la Difesa dei soggetti convenuti, dianzi indicati, ha posto in risalto la mera trasposizione operata nell'atto di citazione, delle motivazioni e delle statuizioni contenute nella sentenza penale di primo grado (n. 4663/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) di condanna degli odierni convenuti; pronuncia quest'ultima -ha evidenziato la Difesa- gravata da appello, la cui discussione è fissata a breve, in relazione ai molteplici rilievi, riportati nelle odierne memorie di costituzione in giudizio con articolate argomentazioni e con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ravvisabili a carico del percorso argomentativo seguito dal giudice penale di primo grado, così compendiati: "*La condanna del Tribunale di SMCV si è basata: 1) su di una perizia di parte di n. 2 commercialisti del PM totalmente errata financo nell'impostazione; 2) su dati presuntivi in merito al conferimento della frazione organica (300 gr/gg x abitante per Caserta e 240 per Maddaloni) confrontando dati disomogenei; 3) su testi totalmente inattendibili e in conflitto di interesse; 4) sui libretti dei camion in cui è*

indicata la portata massima da codice della strada; 5) su dati disomogenei della raccolta dell'umido che non prendono in considerazione quelli ufficiali, in particolare 2016; 6) non prende in giusta considerazione l'unica testimonianza resa in dibattimento dall'autista; 7) travisa la verifica dei CC operata sul software della pesa; 8) addebito alla deducente della compilazione con peso presunto dei FIR compilati dalla ECOCAR che non ha sistematicamente rispettato l'art. 17 del Capitolato; 9) per Maddaloni solo su dati presuntivi relativi alla media giornaliera (240 gr) in aperta controtendenza rispetto a Caserta (300 gr)" (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione IAVAZZI Francesco ed Impresud s.r.l., sostanzialmente ricalcata alla pag. 4 della memoria di costituzione di Ecologia Iavazzi s.r.l. riguardante la specifica vicenda del Comune di Maddaloni).

SORBO Carmine non risulta costituito in giudizio.

Nella odierna pubblica udienza il PM ha chiesto che venga dichiarata la contumacia di quest'ultimo soggetto, avendo egli ricevuto regolare e tempestiva notifica dell'atto di citazione. Riguardo l'eccepita prescrizione, il PM ha fatto presente che in applicazione del generale principio della decorrenza della stessa dalla data della conoscibilità dell'illecito, nel caso di specie tale *incipit* non potrebbe che essere ancorato al momento della ricezione della comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte dell'Ufficio di Procura erariale. In punto di merito il PM ha insistito per l'integrale accoglimento della domanda attorea, esprimendo altresì opposizione a tutte le istanze istruttorie della Difesa dei convenuti, reputando più che esaustivo il quadro probatorio addotto a

supporto dell'esperita azione di responsabilità, ai fini in particolare, dell'applicazione del criterio del "più probabile che non" che presiede all'individuazione in concreto della sussistenza dell'illecito amministrativo-contabile, vista la chiarezza delle osservazioni reperibili negli elaborati consulenziali acquisiti dal PM penale e l'incontrovertibile dato della consistente differenza quantitativa di rifiuto organico risultante tra i periodi prima e dopo la gestione Iavazzi, con un inspiegabile aumento della ridetta quantità in quest'ultimo periodo. Il PM ha sottolineato la sostanziale inefficacia dei dubbi che la Difesa dei convenuti tenta di ingenerare per minare il libello accusatorio effettuando una mera trasposizione dell'atto d'appello prodotto in sede penale, nelle memorie difensive agli atti del presente giudizio. In sede di replica, ha posto in risalto che la causa dell'addebito ipotizzato risiede nella falsificazione dei F.I.R., come chiarito alla pag. 7 dell'atto di citazione, la cui compilazione doveva effettuarsi presso il sito di smaltimento.

L'Avv. Adinolfi ha confermato integralmente le conclusioni versate nelle memorie difensive in atti, richiamando e meglio specificandone i punti salienti.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna di Impresud s.r.l. (avente quale l.r. IAVAZZI Francesco), di Ecologia Iavazzi s.r.l. (avente quale l.r. IAVAZZI Raffaele), di IAVAZZI Francesco (all'epoca dei fatti

amministratore unico sia di Impresud s.r.l. che di Ecologia Iavazzi s.r.l.) e di SORBO Carmine (Dirigente del Settore Urbanistica, Ecologia e Cave del Comune di Caserta dal 2008 al settembre 2015) al pagamento in favore del Comune di Caserta dell'importo di € 1.214.234,00 e in favore del Comune di Maddaloni dell'importo di € 303.227,00, in relazione alla illecita conduzione del servizio di smaltimento rifiuti organici, consistita nell'indicazione sui F.I.R. quantità di rifiuti organici superiori rispetto a quelle realmente smaltite, con conseguente liquidazione alle imprese affidatarie del servizio di corrispettivi di importo superiore rispetto a quello spettante, nel periodo 1/1/2013 – 31/8/2015 per il Comune di Caserta, in cui la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti organici era affidata ad Impresud s.r.l., e nel periodo 1/3/2014 – 30/6/2015 per il Comune di Maddaloni, in cui la gestione del predetto servizio era svolta da Ecologia Iavazzi s.r.l. Secondo le conclusive richieste della Procura Regionale, il danno patito dal Comune di Caserta andrebbe imputato in via principale, a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà a carico di SORBO Carmine, IAVAZZI Francesco ed Impresud s.r.l., mentre il nocumento subito dal Comune di Maddaloni dovrebbe essere addebitato in via principale, a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà a carico di IAVAZZI Francesco ed Ecologia di Iavazzi s.r.l.

In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia del convenuto SORBO Carmine, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta in data 11/7/2024 mediante consegna di copia conforme, in busta chiusa, a mani della moglie Crispino Marilena,

a cura dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

B. In via preliminare, va esaminata l'**eccezione di prescrizione** sollevata dalla Difesa dei soggetti convenuti, motivata con la circostanza che l'invito a dedurre sarebbe intempestivo rispetto alla denuncia dei presunti fatti causativi del danno, sporta del *teste* Scialdone, imprenditore del settore, il 25/6/2015 presso i C.C. di Maddaloni, dovendosi in tale data collocare la *discovery* della presunta truffa; in ogni caso -secondo l'assunto difensivo- la prescrizione quinquennale sarebbe maturata anche rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio che è dell'8/10/2018.

Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.

La conoscenza del danno erariale che, per ipotesi, si verifichi (o avrebbe potuto verificarsi) in un momento antecedente a quello della scoperta, non vale ad escludere l'applicazione del principio secondo il quale, nel caso di occultamento doloso quale obiettivo impedimento ad agire di carattere giuridico, il termine di decorrenza della prescrizione non può che agganciarsi alla data della scoperta del fatto. Se, infatti, non vi è conoscenza affidabile dei fatti medesimi e delle componenti del danno, non basta che il fatto lesivo possa venire in evidenza, occorrendo che lo stesso assuma una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Nel caso di specie, deve rilevarsi che l'occultamento doloso è un obiettivo impedimento ad agire di carattere giuridico determinato da un atto di rilievo penale (che, in quanto oggetto di attività criminosa, è normalmente riconducibile al rinvio a giudizio penale o alla

comunicazione dell'applicazione di misure cautelari nei riguardi degli autori di reato). Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, poiché vige il principio per il quale, nel caso di occultamento doloso, il termine di decorrenza della prescrizione non può che agganciarsi alla data della scoperta del fatto, laddove ricorra una fattispecie di fatto delittuoso - come quello all'esame- in cui si deve ritenere *in re ipsa* la sussistenza di un doloso occultamento del danno, ciò comporta un obiettivo impedimento ad agire di carattere giuridico e non di mero fatto.

"I fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale assumono una concreta qualificazione giuridica -normalmente- al momento dell'emissione del rinvio a giudizio in sede penale (per cui scatta l'obbligo di informativa ai sensi dell'art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p.), non rilevando un'eventuale e mera notizia del fatto -anche in capo ad altri soggetti, per esempio lo stesso Ente danneggiato- ovvero precedenti indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti medesimi e delle componenti del danno" (Sez. II d'Appello, sent. n. 74/2020).

Ancor più in dettaglio, allo scopo di illustrare la problematica inerente la prescrizione dell'azione erariale, il Collegio reputa di richiamare il percorso argomentativo della sentenza n. 191/2024 della Sez. III d'Appello, nella quale si è rilevato che *"con riguardo al tempo dei fatti, anche a valenza penale, […], la norma applicabile ratione temporis, sia relativamente al termine della prescrizione che ai principi civilistici di ordine sostanziale afferenti alla sua decorrenza, è l'art. 1, co. 2, l. 20/1994, alla cui stregua <Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto*

dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta>. Detta disposizione, a mente della quale, fuori dei casi di intenzionale occultamento del danno, il termine di prescrizione deve esser computato <dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso>, declina, nel processo contabile, la regola codicistica di cui all'art. 2935 c.c. secondo la quale <la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere>, così consolidando l'indirizzo giurisprudenziale, espresso nella sent. n. 743/1992 delle Sezioni riunite, della decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità obiettiva del nocumento […], salvo il principio della conoscenza effettiva solo nelle ipotesi di occultamento. Di recente, la Consulta ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno, da far valere con la specifica azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore regionale, pone un bilanciamento fra due contrapposti interessi. Da un lato si rinviene, infatti, l'interesse del presunto convenibile/danneggiante <a far valere un'eccezione (quella di prescrizione) che, con il decorso del tempo unito all'inerzia della controparte, lo libera dall'eventuale vincolo obbligatorio, sollevandolo dall'onere di una difesa che, altrimenti, andrebbe a vertere in primis sulla insussistenza dei presupposti della responsabilità, da cui scaturisce l'obbligazione risarcitoria. E questo, a distanza di tempo, può dimostrarsi non agevole>. A tele stregua, l'interesse della parte privata correlato a un'esigenza di difesa, <spinge verso un dies a quo oggettivo e certo, e si collega, al contempo, all'esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto>.

L'interesse dell'Amministrazione danneggiata è volto, invece, a far valere

il proprio al risarcimento del danno, senza subire l'effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia: simile esigenza invoca, quindi, un dies a quo correlato alla possibilità di fatto di far valere il diritto, e cioè alla conoscibilità del danno e del nesso di causalità> (Corte Cost. 115/2024 […]). I suindicati contrapposti interessi non si risolvono agevolmente, salve le ipotesi in cui sia il legislatore a comporli (e non a giustapporli); in alcuni casi, infatti, l'individuazione del dies a quo si può spostare maggiormente a favore dell'uno o dell'altro interesse, come succede nell'ipotesi normativamente prevista di occultamento doloso del danno. Tuttavia, nel momento in cui avviene la discovery del nocumento e, quindi, la conoscibilità obiettiva di questo da parte dell'Amministrazione ovvero del Procuratore regionale, sorge l'obbligo di agire anche al fine di porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili, intesi a presidiare l'integrità del credito e a salvaguardarne la relativa azione. Ove l'Attore pubblico, che ha a disposizione tutte le informazioni idonee a conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa e, perciò, che ha la conoscibilità del danno e del nesso di causalità rimanga inerte, senza compiere attività istruttoria e resti, quindi, in attesa che la fattispecie dannosa venga completata di tutti gli elementi in altra sede (giurisdizionale penale o amministrativa), questo non può certamente ridondare in danno del presunto danneggiante e il dies a quo della prescrizione resta quello oggettivo e certo della conoscibilità del pregiudizio (anche se non nella sua esatta definizione) e del nesso di causalità con la condotta tenuta dal pubblico dipendente. […] il Codice di giustizia contabile, che all'art.

66 ha disciplinato il termine di prescrizione, non ha apportato modifiche ai principi generali dell'istituto. Pertanto, la regola generale (SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM) ritiene che il fatto dannoso, integrante il dies a quo della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza, questa, attinente alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'eventus damni, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, e si abilita il requirente all'esercizio dell'actio damni. La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità (che ha affermato che <il danno non è una mera lesione di un diritto, ma la lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili> cfr. S.U. 26972 e 26975/2008 e 23763/2011), partendo da detto principio ritiene che l'exordium preascriptionis, nel caso del danno all'erario, sia da individuare nel momento in cui il danno si esteriorizza, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di un valore perduto […] o di una spesa non dovuta […], completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario […]. In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. 2/2003/QM, Sez. I d'app. 222/2019, Sez. II 190/2019, Sez. III 20/2020). Tale principio soffre, come detto, delle eccezioni nelle non infrequenti ipotesi di <occultamento doloso> del danno, che impediscono l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità dello

stesso secondo l'ordinaria diligenza e che richiedono l'esecuzione di accorte attività finalizzate al non mero disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della <conoscenza effettiva>, in luogo della <conoscibilità obiettiva> (Corte conti, Sez. III d'app. 98/2002, Sez. I d'app. 427/2003, Sez. II d'app. 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020). L'occultamento doloso, disciplinato dall'art. 1, co. 2, l. 20/1994, presuppone l'esistenza di un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio, diretta a occultare il fatto generatore del danno erariale

e un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. III 308/2016 e 334/2017). Dappoi, nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato (come in specie, […]), concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante; sicché, <in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti […]. Perciò, prima di detto provvedimento non potrebbero ritenersi sussistere gli elementi minimi per la notizia di danno, ove vengano in evidenza comportamenti considerati delittuosi e, quindi, insuscettibili di scoperta in tutti i loro elementi, a seguito di indagine su documentazione

(Sez. I 80/2015). In sostanza, il Procuratore regionale apre i propri fascicoli istruttori (vertenze) a fronte di notitia damni specifica e concreta, ovvero riferita a elementi circostanziati […]".

Svolte tali ampie precisazioni, desunte dalla recentissima e articolata pronuncia del giudice d'appello, deve in linea di principio concordarsi con il P.M. di udienza laddove ha rappresentato di aver avuto conoscenza effettiva del rinvio a giudizio penale degli odierni convenuti in relazione alla vicenda oggetto di causa -che soltanto per effetto di tale atto ha disvelato con chiarezza i suoi connotati illeciti- unicamente per effetto della ricezione della comunicazione ex art. 129. Co. 3, disp. att. c.p.p. da parte dell'Ufficio di Procura erariale, non avendo quindi potuto, prima di tale momento, attivare apposita istruttoria.

Tuttavia, come si evince proprio dalla comunicazione n. 4484/18 R.G. del 7/4/2021 indirizzata alla Procura Regionale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni convenuti in relazione ai medesimi fatti oggetto di contestazione anche nelle presente sede contabile, è dell'8/10/2018; ovvero, la comunicazione in parola è stata effettuata circa due anni e mezzo dopo l'esercizio dell'azione penale che segna l'incipit del termine prescrizionale quinquennale dell'azione di responsabilità erariale.

Ebbene, pur non essendo tale consistente ritardo nella trasmissione della predetta comunicazioneaddebitabile alla Procura contabile che l'ha ricevuta, il Collegio reputa che esso non possa neppure riverberarsi nei suoi effetti pregiudizievoli, a carico dei convenuti.

Invero, l'art. 129, co. 3, primo periodo, disp. att. c.p.p. prevede che "*Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione*"; con ciò lasciando intendere, che l'informazione in parola debba essere tempestiva, ai fini dell'efficiente esercizio delle funzioni di indagine e di esercizio dell'azione erariale affidate al pubblico ministero contabile. In particolare, è di tutta evidenza che la collaborazione investigativa tra i due uffici dei P.M. (anche nella fase dell'apertura delle indagini) postulata dalla norma richiamata, richiede soluzioni organizzative, oggetto di numerosi protocolli d'intesa sottoscritti dalle procure penali e contabili, intese a ottimizzare le risorse investigative e a conseguire risultati più efficienti sul piano del contrasto (anche) alle attività pregiudizievoli per il pubblico Erario, rimesso ai principi di leale e corretta cooperazione informativa.

E' evidente che il ritardo nella trasmissione della comunicazione ex art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p., rilevato nel caso in esame, si è negativamente riverberato sul tempestivo ed efficace esercizio dell'attività istruttoria specificamente affidata all'Ufficio di Procura erariale, senza che a tale circostanza possa attribuirsi efficacia impeditiva del decorso del quinquennale termine prescrizionale cui è sottoposta l'azione di responsabilità amministrativa; termine che, per le ragioni esposte in precedenza, trova in linea di massima il suo esordio, nelle fattispecie aventi valenza penale -qual è quella oggetto di causa- nel momento dell'esercizio dell'azione penale, che corrisponde alla data della

richiesta del rinvio a giudizio. Poiché quest'ultima si colloca in fattispecie all'8/10/2018, mentre l'invito a dedurre relativo al presente giudizio è stato notificato il 9/4/2024 a IAVAZZI Francesco, il 12/4/2024 a SORBO Carmine, il 18/4/2024 a IAVAZZI Raffaele e il 17/5/2024 nuovamente a IAVAZZI Francesco quale amministratore di Impresud s.r.l., da ciò deriva l'intempestività dell'azione risarcitoria intrapresa dalla Procura Regionale.

C. Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa il Collegio che l'azione di responsabilità amministrativa sia, nella specie, prescritta e che, pertanto, i convenuti debbano essere prosciolti dall'addebito per responsabilità amministrativa loro ascritto, con evidente effetto assorbente di ogni altra proposta questione preliminare e di merito. Riguardo la regolazione delle spese di lite, se ne dispone la compensazione, in applicazione dell'art. 31, commi 2 e 3, C.G.C., sia perchè non è stata accertata l'"*insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave*" sia perché il *decisum* conclusivo del presente grado di giudizio si è arrestato al solo esame di una questione preliminare.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati con la citazione, compensando tra le parti le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre

2024.

Il Cons. estensore — Il Presidente

(Rossella Cassaneti) — (Michele Oricchio)

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale in data 07/01/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)